

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI PISA

SENT. N. 698, 2022
DEL 12/11/2022
R.G. N. 796, 2021
REP. N. 570, 12022
CRON. N. 4810, 12022
DEP. 12/11/2022
PUBBL. 24/11/2022

Il Giudice di Pace di Pisa, dott. Saverio Caldani, nel procedimento civile
n. 796/2021 R.G.C.

Tra

Michele Rossi, nato a Pisa U 11.05.1971, CF. RSSMHL71E11G702E,
residente in Via Triano n. 20, 56035 Fraz. Perignano, Casciana Terme Lari
(PI), rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Valentina Baldi,
del Foro di Pisa (CF BLDVNT81M48A657U, fax 05057710, PEC
valentina.baldi@pecordineawocatipisa.it), ed elettivamente domiciliato
presso il suo studio in Borgo Stretto, a. 46 come da procura in calce al
presente atto

ATTRICE

CONTRO

COMUNE DI PISA, (C.F.00341620508), con sede in via Degli Uffici n. 1
Pisa in persona del Dirigente della Direzione Infrastrutture e viabilità- verde
e arredo urbano edilizia scolastica e cimiteriale pro tempore del Comune di
Pisa (C.F.00341620508), Fabio Daole in qualità di rappresentante dell'Ente,
ai sensi dell'art. 34bis dello Statuto del Comune di Pisa, come da procura
allegata al presente atto, rappresentato e difeso, congiuntamente e
disgiuntamente, dall'avv. Giacomo Mannocci (C.f. MNN GCM 78T10
G843V) e dall'Avv. Sandra Ciaramelli (c.f. CRM SDR 66M51 A562U) i
quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni relative al presente
giudizio all'indirizzo pec comunepisa.giacomo.mannocci@pec.it, comune
pisa.sandra.ciaramelli@pec.it e al fax 050-8669127, elettivamente
domiciliato presso la sede dell'Avvocatura civica, in Pisa via degli Uffici n.
1,

CONVENUTO

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente per OGGETTO: Pagamento somma.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per l'attore il suo procuratore così conclude:

“ Voglia il Giudice di Pace adito, a) accertare la responsabilità del Comune di Pisa per la causazione del danno di cui in narrativa, e per Effetto b) condannare il Comune di Pisa all'integrale risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti dal Sig. Michele Rossi, quantificati quantomeno nella misura di € 2.391,20 Euro, oltre interessi dal di dovuto al saldo, salvo ulteriori danni patrimoniali che saranno accertati nel corso del procedimento, nonché c) condannare il Comune di Pisa all'integrale risarcimento di tutti i danni non patrimoniali subiti dal Sig. Michele Rossi, in particolare sotto il profilo del danno morale subito, da valutarsi anche in via equitativa; d) in subordine condannare il comune di Pisa al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali nella maggiore o minore misura risultante dall'istruttoria, sempre oltre interessi dal di dovuto al saldo; e) un'ipotesi in cui venisse contestata la sussistenza della condotta causativa del danno lamentato dall'attore, condannare il Comune di Pisa ai sensi d'art. 96 c.p.c., il tutto nei limiti della competenza del Giudice di Pace adito. Con vittoria di compensi professionali e spese, IVA e CAP come per legge.

Per il Convenuto il suo procuratore così conclude: “Affinché il Giudice di Pace adito Voglia autorizzare la chiamata in causa del terzo società CNS società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in via Della Cooperazione, 3 Bologna. Con riserva di ulteriormente dedurre, instare e produrre.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di avvocato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore conveniva in giudizio il comune di Pisa.

Esponendo che In data 23.05.2017, nell'ambito delle cosiddette "esumazioni ordinarie" che il Comune di Pisa effettua periodicamente, è stata riesumata la salma della Sig.ra Lucia Scura, madre del Sig. Michele Rossi (unico figlio ed erede), deceduta il 15.08.1991 e sepolta presso il cimitero comunale di San. Michele in Pisa. Di ciò veniva data previa notizia al comparente che però per motivi di lavoro non poteva essere presente nel momento della riesumazione.



Riferiva che durante l'operazione tuttavia, il Sig. Rossi riceveva la chiamata d; parte del personale cimiteriale presente in loco, ed in particolare d tale Sig. Carlo Coscia, dipendente comunale addetto al servizi* cimiteriale il quale gli comunicava che la salma della madre non ei ancora "mineralizzata" : il Sig. Coscia chiedeva quindi in quella stessa telefonata al Sig. Rossi di decidere tea due strade alternative, ossia la cremazione della salma o la re-inumazione della stessa.

Sosteneva che, pur trovandosi in uno stato di shock in quanto costretto prender decisioni immediate sul... corpo della madre nel corso di una improvvisa conversazione telefonica, si risolveva per chiedere che la salma venisse re-inumata.

Raccontava che scopriva in un momento successivo, essendosi a quel punto interrotta la conversazione telefonica - non poteva avvenire in quanto al momento della esumazione, la tomba della Sig.ra Scura era stata completamente distrutta dagli operai vi operavano. La salma della madre quindi restava ivi sepolta senza alcuna tomba/lapide. Narrava che nei giorni successivi al gravissimo evento il Sig. Rossi veniva messo al corrente del tutto e veniva reso partecipe di alcuni maldestri tentativi di porre rimedio al danno compiuto, al quale appunto si tentava di ovviare tramite soluzioni offensive ed inaccettabili quali, ad esempio, l'apposizione di una vecchia tomba altrui il cui nome del defunto era ancora presente, seppur quasi cancellato dal tempo

Tuttavia tali deplorevoli rimedi" venivano comunque presentati dal Comune come soluzioni temporanee in attesa della promessa (e a dir poco dovuta...) realizzazione di una nuova lapide a carico dell'Ente che andasse a sostituire quella distrutta, sostituzione che tuttavia non avveniva.

Esponeva che fortemente scosso dagli eventi narrati, si risolveva dopo oltre un anno di vana attesa dell'intervento del Comune assicurargli più e più volte, per il porre autonomamente rimedio al danno recatogli, salvo ovviamente prima sincerarsi che sarebbe stato rimborsato delle relative spese: provvedeva quindi a commissionare alla ditta Stefanelli Manni S.r.l. la realizzazione di una nuova tomba (in gergo tecnico: fasce, lastra, base e stele) che andasse a sostituire quella rovinata, previo preventivo di cui il personale cimiteriale (nella persona del sig. Coscia) veniva reso edotto;

Realizzato l'oggetto e posta finalmente fine - dopo oltre un anno all'incresciosa situazione, egli chiedeva ristoro delle spese affrontate, dettagliate dalla ditta Stefanelli Marmi S.r.l., che rimetteva fattura per un valore pari ad € 2.391,20, ma non aveva alcun riscontro alle proprie richieste; Esponeva che seguivano numerosi solleciti, tutti purtroppo vani e tesi all'ennesimo rinvio, finché finalmente gli veniva promesso il pagamento del dovuto entro l'ottobre 2019. Solo allo spirare di quest'ultimo termine, al quale appunto non seguiva più alcun si decideva ad adire le vie legali per ottenere quanto dovuto.

Si costituiva il Comune di Pisa in persona del Sindaco pro tempore.

Nella comparsa di costituzione l'ente non contestava i fatti così come raccontati, ne eccepiva o contestava le somme richieste per il danno subito. L'ente si limitava ad affermare che il servizio cimiteriale all'epoca dei fatti era appaltato alla società CnS società cooperativa con sede in Bologna alla quale aveva denunciato il sinistro unitamente alla ditta sub appaltatrice. Chiedeva la chiamata in causa della suddetta ditta.

Veniva autorizzata la chiamata in causa ma nessuno si costituiva per la terza chiamata.

In merito alla responsabilità verso terzi nel contratto di appalto va rilevato che in tema di risarcimento del danno, con riferimento all'appalto di opere pubbliche, gli specifici poteri di autorizzazione, controllo ed ingerenza della P.A. nella esecuzione dei lavori, con la facoltà, a mezzo del direttore, di disporre varianti e di sospendere i lavori stessi, ove potenzialmente dannosi per i terzi, escludono ogni esenzione da responsabilità per l'ente committente. (Cass. sez. I -, Sentenza n. 25408 del 12/12/2016)

Inoltre La clausola di un contratto di appalto, nella quale si preveda che tutti i danni che i terzi dovessero subire dall'esecuzione delle opere siano a totale ed esclusivo carico dell'appaltatore, rimanendone indenne il committente, non può essere da quest'ultimo invocata quale ragione di esenzione dalla propria responsabilità risarcitoria nei confronti del terzo danneggiato per effetto di quei lavori, atteso che tale clausola, operando esclusivamente nei rapporti fra i contraenti, alla stregua dei principi generali sull'efficacia del contratto fissati dall'art 1372 c.c., non può vincolare il terzo a dirigere verso l'una, anziché verso l'altra parte, la pretesa nascente dal fatto illecito occasionato dall'esecuzione del contratto.



Nel caso che ci occupa è risultata palese l'ingerenza dell'Ente.

Questo in quanto è fatto pacifico e non contestato che le operazioni di esumazioni e poi di inumazione si sono svolte sotto la direzione del funzionario pubblico preposto Carlo Coscia. Infatti è risultato pacifico e non contestato che egli stesso, dipendente comunale addetto ai servizi cimiteriale comunicava lo stato in cui si trovava la salma. Sempre lo stesso chiedeva al Sig. Rossi di decidere tra la cremazione della salma o la re-inumazione della stessa. Ed infine è stato lo stesso a mantenere tutti i contatti con l'attore

Pertanto esiste nel caso di specie la responsabilità in ogni caso dell'ente convenuto

In merito alla quantificazione dei danni va rilevato che detto elemento è risultato pacifico e non contestato

In merito alla responsabilità per danno non patrimoniale, questa in ragione dei patimenti a cui è effettivamente stato sottoposto l'attore, il risarcimento dei danni richiesto può essere accordato.

Per la difficoltà nella quantificazione può nel caso di specie, vista la prova del danno, soccorrere il criterio equitativo. Pertanto il danno subito può essere liquidato in e 500,00

.P.Q.M.

- Il Giudice di Pace Definitivamente pronunciando così provvede: "Accoglie la domanda attore a e condanna il Comune di Pisa in persona del Sindaco pro tempore al risarcimento dei i danni patrimoniali subiti dal Sig. Michele Rossi, quantificati nella misura di € 2.391,20, oltre interessi dal di dovuto al saldo;
- Condanna il Comune di Pisa in persona del Sindaco pro tempore al risarcimento dei i danni non patrimoniali subiti dal Sig. Michele Rossi, quantificati in via equitativa in € 500;
- Condanna il Comune di Pisa in persona del Sindaco pro tempore alla rifusione delle spese di lite quantificate in € 1265,00 oltre 100 per spese oltre accessori di legge

Pisa li 12/11/22



Il G.d.P.

Dott. Saverio Caldani

Inviato all'A/E mi
data 25/11/2022

conferma

Rilasciate n. 1 copie 5.2
Richieste il 25/11/22 da AVV BALDI
Marche per diritti 2x 6,90
Pisa, 11-7-12.2022 AL RITIRO

UFF. GIUDICE PACE DI PISA
PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
- 7 DIC. 2022
Il Cancelliere

Il cancelliere
ROSA MARIA IMPERATORE

Il cancelliere